

Covid-19

Informazioni aggiornate in base alle nuove misure contenute nell' [Ordinanza 28 agosto 2021](#)

Paesi in Elenco D e certificato di vaccinazione

Tutti i viaggiatori provenienti dai Paesi in [Elenco D](#), a patto che nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia non siano stati in uno dei Paesi in [Elenco E](#) oppure in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, non devono sottoporsi all'isolamento fiduciario di 5 giorni a condizione che presentino **entrambi** i seguenti documenti:

- certificato di avvenuta vaccinazione
- tampone molecolare o antigenico effettuato entro le 72 ore prima dell'ingresso in Italia. Nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall'ingresso in Italia

Giappone, Canada e Stati Uniti

A tutti i viaggiatori provenienti da Giappone, Canada e Stati Uniti è consentito l'ingresso in Italia senza necessità di sottoporsi a isolamento fiduciario di cinque giorni, previa esibizione alle autorità competenti del [Passenger Locator Form](#) e della certificazione di test molecolare o antigenico effettuato nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, se sono in possesso:

- della Certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea del farmaco (EMA)
oppure
- della certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta guarigione da COVID-19 ovvero di analogha certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali.

Diversamente, chi è in possesso esclusivamente di una certificazione relativa all'effettuazione di un test molecolare o antigenico è obbligato a sottoporsi a isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine del periodo di isolamento.

India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile

La nuova ordinanza ha prorogato le misure fino al 25 ottobre 2021 e ha introdotto nuove motivazioni che garantiscono l'accesso in Italia per i soggetti provenienti da questi Paesi. Vai alle sezioni dedicate all'[India, Bangladesh e Sri Lanka](#) e al [Brasile](#)

Paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen: ingresso con Certificazione verde COVID-19

La Certificazione verde COVID-19 rende più facile viaggiare in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea e nei Paesi dell'area Schengen. Per entrare in Italia con la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi **in una** delle seguenti condizioni, attestate dalla Certificazione:

- **aver completato il ciclo vaccinale** prescritto anti-SARS-CoV-2
- oppure **esser guariti da COVID-19**
- oppure aver fatto un **tampone molecolare o antigenico 48 ore prima** dell'ingresso in Italia con esito negativo.

Prima di partire ricordati di compilare il [Passenger locator form](#)

Consulta: la sezione dedicata ai Paesi in [Elenco C](#)

Scopri di più sulla certificazione verde: www.dgc.gov.it

Deroghe, on line i moduli per l'autorizzazione all'ingresso in Italia

- Modulo per la richiesta di deroga per motivi di lavoro in Italia per periodi di tempo superiori alle 120 ore. Consulta la pagina [Deroghe](#)
- Modulo per la richiesta d'ingresso in Italia per motivi di salute da [Brasile](#) e [India, Bangladesh e Sri Lanka](#).

Spostamenti da e per l'estero

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l'estero:

- [Elenco A](#) - Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- [Elenco B](#) - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
- [Elenco C](#) - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
- [Elenco D](#) - Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
- [Elenco E](#) - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
- Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.

Vai alle sezioni dedicate:

- [Brasile](#)
- [India, Bangladesh e Sri Lanka](#)

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l'estero è contenuta nel [DPCM 2 marzo 2021](#). Il DPCM continua a basarsi su elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure.

Deroghe agli obblighi previsti per chi entra in Italia

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, sono previste specifiche deroghe alle misure di isolamento fiduciario e tampone.

Covid-19 – Viaggiatori

Elenco D

Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

Nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con ordinanza, tra quelli di cui all' [Elenco E](#).

Regole specifiche sono state adottate per gli ingressi dal [Giappone](#), [Canada](#), [Stati Uniti](#). Consulta la sezione dedicata.

Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario

Chiunque sia stato o abbia transitato nei 14 giorni precedenti all'ingresso in Italia in uno dei Paesi in **Elenco D** deve sottostare ai seguenti obblighi per l'ingresso in Italia senza isolamento fiduciario di cinque giorni:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**
- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di **ingressi da UK e Irlanda del Nord** e dalle isole il tampone deve essere fatto **entro le 48 ore** dall'ingresso in Italia
- presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che attesti l'avvenuta **vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione)**

Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni)

L'isolamento fiduciario è obbligatorio **soltanto** per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente **sia** il tampone **sia** il certificato di

vaccinazione.

Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:

- compilare il [Passenger Locator Form](#) – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l'autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in **modalità digitale o cartacea**
- sottoporsi a **tampone** molecolare o antigenico effettuato nelle **72 ore** prima dell'ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di **ingressi da UK e Irlanda del Nord** e dalle isole il tampone deve essere fatto **entro le 48 ore** dall'ingresso in Italia
- comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: [COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali](#)
- raggiungere la propria destinazione finale in Italia **solo con mezzo privato**
- sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per **5 giorni**
- sottoporsi al termine dell'isolamento di 5 giorni ad un **ulteriore tampone** molecolare o antigenico.

Caratteristiche del certificato di vaccinazione

Il certificato può essere esibito in **modalità cartacea o digitale e** deve essere prodotto in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese o spagnola.

La validità del certificato si basa sulle seguenti caratteristiche:

- deve essere stato rilasciato dall'autorità sanitaria competente del paese di origine del viaggiatore
- la vaccinazione deve essere avvenuta con un **vaccino validato** dall'Agenzia Europea per i medicinali (**EMA**):
 - **Comirnaty di Pfizer-BioNtech**
 - **Moderna**
 - **Vaxzevria**
 - **Jansen (Johnson & Johnson)**
 - Consulta la [circolare "Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi"](#)

Deroghe all'isolamento fiduciario

A condizione che non insorgano sintomi COVID-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del PLF, sono previste specifiche deroghe agli adempimenti di cui sopra:

- nei casi di cui all'art. 51 comma 7) lettere a), b), c), l), o), del DPCM del 2 marzo 2021 di seguito elencate:
 - all'equipaggio dei mezzi di trasporto
 - al personale viaggiante
 - ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
 - ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
 - agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana

è esentato altresì

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone.

Consulta la sezione [Deroghe](#)

Certificazioni verdi

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro) sono equipollenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano come ristoranti al chiuso, musei, cinema.

Possono essere presentate in formato cartaceo o digitale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla [circolare 30 giugno 2021](#).

Le disposizioni restano in vigore fino al 25 ottobre 2021.